

Repubblica di San Marino ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE IL COMITATO ESECUTIVO

San Marino 3006 7010 VISTO PER COPIA CONFORME LA SEGRETERIA

DELIBERA N. 5

PAG. N. 6

SEDUTA DEL 25 Giugno 2014

Oggetto: "Mediazione Familiare"

Individuazione figura di Mediatore Familiare

Il Comitato Esecutivo,

visto il Decreto Delegato 2 Settembre 2013 n.120,

vista la legge 29 Maggio 2013 n.57 "La Mediazione Familiare", che nell'intento di assicurare la piena realizzazione di quanto stabilito dall'art.12 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese ed al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con Decreto 18/9/1991 n.116, istituisce e disciplina la figura professionale del Mediatore Familiare e ne definisce il processo formativo e gli ambiti professionali ed operativi, dando mandato all'ISS di disciplinare l'attività di mediatore familiare da svolgere da proprio personale all'interno delle strutture pubbliche;

visto il Decreto Delegato n.120 del 2 Settembre 2013 "Norme in materia di Mediazione Familiare", che in attuazione a quanto sopra attiva presso il Dipartimento Socio-Sanitario il servizio di mediazione familiare, ricorrendo, sulla base dei criteri di maggiore economicità, a personale già dipendente dell'ISS o a professionisti reperiti tramite convenzione;

visto il Decreto Delegato n.157 del 28 Novembre 2013 che ratifica il Decreto n.120 del 2 Settembre 2013;

vista la delibera del Comitato Esecutivo del 16 aprile 2014 n. 18, con la quale si avviava l'iter amministrativo per l'esecuzione delle procedure di legge sopra richiamate;

visto il verbale del 24 giugno 2014, pervenuto in data 25/06/2014 con prot. n. 2385, con il quale, la Commissione tecnica all'uopo nominata dal C.E., in ragione dei richiamati criterì di maggiore economicità individuava l'operatore interno all'I.S.S. a cui affidare le funzioni di "Mediatore Familiare" di cui alla Legge 29/5/2013 n.57 e successivi Decreti, nella persona della dipendente dott.ssa Mara Valentini, in possesso dei requisiti di legge;

vista infine la proposta di Regolamento per il Servizio Pubblico di Mediazione Familiare, da parte della suddetta Commissione, al fine di disciplinare le modalità di erogazione del Servizio Pubblico di mediazione familiare, svolta dal personale dell'I.S.S., che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante; tutto quanto sopra premesso e considerato;

delibera

di affidare le funzioni di "Mediatore Familiare" di cui alla Legge 29/5/2013 n.57 e successivi Decreti, alla dipendente I.S.S. dott.ssa Mara Valentini, conseguente di dar seguito a tutte le procedure amministrative relative al conferimento del superiore incarico con relativo distacco per incarico di Mediatore Familiare I.S.S. alle dipendenze della Direzione del Dipartimento Socio Sanitario



Repubblica di San Marino ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE IL COMITATO ESECUTIVO

San Marino 30 08 8014 VISTO PER COPIA CONFORME LA SEGRETERIA

DELIBERA N. 5

PAG. N. 7

SEDUTA DEL 25 Giugno 2014

Oggetto: "Mediazione Familiare"

Individuazione figura di Mediatore Familiare

delibera altresì

di approvare il Regolamento così come da allegato, dando mandato al Direttore Generale di comunicare l'attivazione del servizio pubblico di mediazione familiare al Segretario d Stato per la Giustizia, ai fini dei successivi incombenti da parte del Congresso di Stato

> IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Paolo Pasini -

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- Dott. Lorenzo Venturini -

IL DIRETTORE DELLE ATTIVITA'
SANITARIE I SOCIO SANITARIE
- Dott. Dario Manziroli -

<u>Atto deliberativo trasmesso a:</u> Comitato Esecutivo, Segreteria di Stato per la Sanità, Direttore Dipartimento Socio-Sanitario, Esperto Amministrativo Legale, Uff. Personale e Libere Professioni.



Repubblica di San Marino Istituto per la Sicurezza Sociale

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI MEDIAZIONE FAMILIARE art. 5 decreto delegato n. 157/2013

In premessa: il presente regolamento in attuazione del sopra citato decreto, disciplina le modalità di erogazione del Servizio Pubblico di mediazione familiare svolta dal personale dell'I.S.S. o da professionisti, iscritti nel Registro dei mediatori familiari di cui all'articolo 1, reperiti tramite convenzione.

- **Art. 1** . Il servizio è composto da una unità (personale dell'I.S.S. o a professionisti) e qualora emergano delle incompatibilità in capo alla stessa, viene nominato un sostituto. Tale mediazione è espletata in maniera indipendente ed autonoma per competenze e scelta del personale dall'Unità Organizzativa Complessa (UOC) Servizio Minori e dall'UOC Servizio Salute Mentale.
- **Art. 2** Tale servizio pubblico di mediazione familiare è attivato presso l'I.S.S. in forza alla Direzione del Dipartimento Socio Sanitario, tenuto conto dei criteri di maggiore economicità previa selezione colloquio, del personale idoneo a seguito di richiesta di disponibilità e compatibilità con i requisiti di legge. Annualmente il Servizio dovrà produrre report sull'attività di mediazione familiare svolta e trasmetterli al Direttore di Dipartimento di riferimento.
- **Art. 3** Possono accedere gratuitamente al servizio pubblico di mediazione familiare, i coniugi ovvero le coppie genitoriali, i cui componenti risiedano anagraficamente ed effettivamente in Repubblica ed abbiano un reddito pro-capite, compreso nei limiti degli scaglioni indicati annualmente da apposito decreto delegato relativo all'accesso al credito sociale istituito dall'articolo 44 della Legge 18 dicembre 2006 n.135 (ovvero reddito pro capite di € 7.000,00 lordi).

ART.4 l'attività di mediatore familiare da parte del personale dell'I.S.S. o da professionisti reperiti tramite convenzione, deve essere svolta da iscritti nel Registro dei mediatori familiari di cui all'articolo 1 del decreto delegato, nel rispetto del Codice Deontologico, l'ignoranza del medesimo non esime dalla responsabilità disciplinare.

ART. 5 l'attivazione del servizio pubblico di mediazione familiare da parte dell'I.S.S., decorre dalla data della delibera di approvazione del Comitato Esecutivo, stante le limitazioni imposte dall'art. 5 punto 2 del decreto delegato n. 157/2013 e secondo le modalità previste dall'art. 7 citato decreto.

San Marino, ...